

ALLEGATO "F.1"

COMUNE DI FUCECCHIO

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL "PIANO ATTUATIVO N° 87 U.T.O.E. UTOE 7 - Mezzopiano"
IN FUCECCHIO VIA F.BERTONCINI ANGOLO VIA DI TACCINO.**

E
COMUNE DI FUCECCHIO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE CONSERVATO PRESSO IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DI QUESTO ENTE
Protocollo N.0020783 del 13/06/2022
Firmatario: Simone Carrai, Federico Donnini

L'anno il giorno del mese di in, innanzi a me
..... Notaio, iscritto nel ruolo del distretto notarile di si sono costituiti:

1. nato a il Dirigente del Settore 3 (Assetto del Territorio e Lavori Pubblici), domiciliato per la carica a Fucecchio presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto e lo stipula non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Fucecchio, con sede in Fucecchio, via La Marmora n. 34 (C.F. 01252100480), nella qualità di cui sopra e di legale rappresentante del Comune stesso, al presente atto espressamente autorizzato con deliberazione del n. in data che in copia si allega sotto la lettera

2. X nato a X il X, c.f.: X residente in X Via X.

Essi costituiti, della cui identità e piena capacità giuridica io Notaio sono certo e faccio fede, premettono, dichiarano e convengono quanto segue:

P R E M E S S O

- a) che le suddette aree, nel vigente R.U., come da certificato di destinazione urbanistica del _____, risultano inserite nel Piano Attuativo n. X U.T.O.E. n. X;
- b) che i Sig.ri X hanno presentato in data X la domanda volta a ottenere l'Autorizzazione all'intervento urbanistico preventivo per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi;
- c) che successivamente la ditta X con atto notaio X in data X ha acquistato la proprietà delle aree nel territorio del Comune di Fucecchio contraddistinte al Catasto Terreni nel Foglio X particelle n. X (*);
- d) che la ditta X in qualità di nuova proprietaria delle aree interessate, ha integrato in data X la domanda originaria con il Piano predisposto a firma dei Tecnici X (*);
- e) che il Comune di Fucecchio è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 29/04/2009 e di Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14/05/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. in data 15/07/2015;
- f) che sull'aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia

in data X verbale n. X. con le seguenti prescrizioni: X;

- g) a seguito di esplicita richiesta di spostamento da parte dei Sigg. X, dell'attuale cabina di trasformazione di proprietà di Enel Distribuzione individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio nel foglio X particella X per porzione, in quanto ricadente nel complesso immobiliare oggetto del citato Piano, Enel Distribuzione si è resa disponibile a trasferire la propria cabina in nuovo locale di tipo box, sempre destinato a cabina elettrica di trasformazione, da realizzare da parte dei Sigg. X in prossimità della pubblica via, con accesso diretto sulla stessa (*);
- h) in ordine a quanto sopra, è stato sottoscritto in data _____ fra le due ditte un contratto preliminare di permuta per scrittura privata registrato in data _____ con il quale Enel Distribuzione si impegna a cedere il diritto di proprietà dell'attuale locale cabina in permuta con un nuovo locale di tipo box da realizzare da parte dei Sigg. X (*);
- i) che Enel sarà esente da qualsiasi partecipazione alle spese di urbanizzazione dell'area, in quanto proprietaria di un solo locale adibito a cabina secondaria, facente parte delle attuali opere di urbanizzazione presenti nella stessa (*);
- j) che il Comune di Fucecchio si riserva la possibilità di emettere bando per la cessione, in proprietà a ditte private, delle aree pro quota ricadenti nel Comparto Urbanistico (*);
- k) che il bando di cessione di cui al punto X) prevedrà l'assunzione degli obblighi e, impegni previsti dalla presente convenzione a titolo, in quota parte, di ditta lottizzante (*);
- l) che il Comune di Fucecchio si riserva la possibilità di cedere a privati la propria quota di edificabilità dell'area pari al X % della totale prevista come individuata nella tav. X del Piano (*);
- m) che all'atto della cessione del diritto di cui al punto m) il nuovo titolare assumerà tutti gli obblighi e impegni previsti dalla presente convenzione a titolo di ditta lottizzante per la quota di competenza (*);
- n) che la cauzione di cui al successivo articolo X, già determinata in €..... sarà attivata, per la quota pertinente al Comune pari a €..... solo in sede di aggiudicazione e sarà a carico dell'aggiudicatario (*);
- o) che la cauzione di cui al successivo articolo 8, già determinata in €..... sarà attivata, per la quota pertinente al Comune pari a €..... solo dopo la cessione dei diritti di cui al punto j) al nuovo titolare (*);
- p) che l'inserimento del Comune di Fucecchio nella ditta lottizzante è solo funzionale a una considerazione unitaria della zona da lottizzare, ma gli obblighi e i limiti sono assunti pro quota per le persone fisiche o società che risulteranno assegnatarie dell'area (*);
- q) che il Comune di Fucecchio, relativamente alla propria quota, consente sin da ora che una percentuale di proprietà

non inferiore all'80% possa compiere tutte le operazioni funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali la scelta dell'impresa appaltante, l'occupazione temporanea dell'area di proprietà del Comune di Fucecchio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stesse (*).

Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di Fucecchio e i Sigg. X come sopra rappresentati e nel presente atto in seguito denominati "ditta lottizzante",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione del Piano sul terreno descritto all’N.C.T. del Comune di Fucecchio nel foglio n° X dalle particelle X per porzione, oltre a porzione di fosso rio X e porzione di strada vicinale X, il tutto per complessivi mq. X di superficie territoriale e una corrispondente superficie utile lorda edificabile di mq X così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____, esecutiva, avviene in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e secondo gli elaborati del Piano, costituito da quanto previsto dall’art. 109 della L.R. 65/2014 e dall’art.

... del Regolamento Edilizio; in particolare da:

- a) relazione tecnica;
- b) piano particellare;
- c) elaborati grafici (tavole n. ...);
- d) norme tecniche di attuazione;
- e) relazione geologica completa di elaborato grafico;
- f) libretto di campagna;
- g) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- h) documentazione fotografica.
- i) altro

ART. 3 – IMPEGNO A REALIZZARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La ditta lottizzante si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare entro il termine massimo di 10 anni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione le opere di urbanizzazione primaria, nonché quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, afferenti la parte posta al diretto servizio delle residenze e delle attività che si insedieranno, secondo le tabelle di cui alle vigenti disposizioni di legge, quali individuate nel Piano approvato.

Tali opere sono tutte individuate come segue:

- a) strade;

- b) spazi di sosta e parcheggio;
- c) fognatura bianca e nera;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica del gas e Telefonica;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi a verde attrezzato.
- h) altro

Dette opere verranno costruite direttamente dalla ditta lottizzante e dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dal Piano approvato e, in particolare, la loro esecuzione sarà effettuata nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive previste nei relativi elaborati grafici di progetto delle opere di urbanizzazioni. Tali elaborati saranno allegati al permesso di costruire che sarà rilasciata dopo la stipula del presente atto.

La ditta lottizzante si obbliga a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione degli isolati e quant'altro attinente al progetto stesso riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'apposizione di picchetti amovibili la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Piano con gli opportuni riferimenti.

Qualora nel suolo, soprasuolo e nel sottosuolo dell'area esistessero condutture elettriche o telefoniche, tubazioni di acqua o gas, nonché fognature, ecc., gli oneri per il loro ripristino o spostamento in altra sede saranno interamente ed esclusivamente a carico della ditta Lottizzante. La ditta lottizzante si impegna a non accantierare su aree destinate a infrastrutture. L'eventuale possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale per eccezionali motivi.

ART. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI

L'esecuzione delle opere di competenza della ditta lottizzante, di cui al precedente art. 3, dovrà avvenire in conformità e nel pieno rispetto della presente convenzione.

Le strade di comparto rimaste eventualmente di proprietà privata si considereranno assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzandi, circostanti, quando ciò sia reso necessario e opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente; l'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa; le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze. Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comparto lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia

stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati, ovvero lottizzandi, circoscrivibili, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra.

Verificandosi l'attuazione del Piano in tempi successivi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo da assicurare sempre i servizi ai fabbricati esistenti e in costruzione e alle aree di uso pubblico; la graduale esecuzione delle opere deve però avvenire previa autorizzazione del Comune; il rilascio di permessi a costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti i singoli lotti.

In applicazione della lettera w) l'appalto, la gestione e la direzione dei lavori saranno affidati ai lottizzanti che detengono almeno l'80% della proprietà che potranno scegliere le ditte appaltatrici ed esecutrici dei lavori in ogni loro fase, conferendosi col presente atto le ditte lottizzanti sottoscritte ogni più ampia reciproca delega per tale scopo, il tutto per altro con obbligo di rendicontazione semestrale, o anche in termini più ristretti in funzione degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento da rilasciarsi dalla direzione dei lavori (**).

La ditta lottizzante si impegna a presentare in sede di richiesta di Permesso a Costruire il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e, una volta ricevuta la comunicazione di esito positivo, ai fini del rilascio del Permesso stesso, si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere stesse, validato dall'ufficio Realizzazioni e Riuso OO.PP.

1. Il progetto esecutivo dovrà essere costituito da:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Elenco dei prezzi unitari;
- c. Stima dei lavori;
- d. Capitolato speciale di appalto;
- e. Elaborati grafici, in scala adeguata e in numero sufficiente e adeguato a rappresentare compiutamente le opere da eseguire.
- f. altro

ART. 5 – CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La ditta lottizzante si obbliga, per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Fucecchio le aree interne al comparto necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, della superficie complessiva di mq. X, di cui mq. X per la viabilità, mq. X per i parcheggi, mq. X per il verde pubblico, nonché gli impianti e tutti i servizi (strade, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione del gas, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del telefono, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di uso pubblico, di cui all'art. 3 del presente atto), dietro sua richiesta entro il termine di 10 (dieci) anni dalla stipula della convenzione, o quando se ne ravvisasse l'opportunità per necessità di interesse collettivo, subordinatamente all'accertamento della loro esecuzione a

regola d'arte e conseguente favorevole collaudo delle opere stesse.

A tal fine la ditta lottizzante provvederà direttamente e a sue spese al frazionamento e al Passaggio di Proprietà, mediante atto notarile, delle aree che dovranno essere cedute al Comune, quali individuate nella tav. X del Piano.

Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza obbligo di pagamento delle indennità di espropriazione, alla quale la ditta lottizzante rinuncia essendo esse assorbite dai vantaggi economici derivanti dalla presente convenzione, che a tal fine, costituisce dichiarazione di pubblica utilità di durata decennale ai sensi del Testo Unico per le espropriazioni.

Al momento della cessione la ditta lottizzante dovrà garantire la libertà dei beni ceduti da pesi, censi, servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a rilevare e difendere il Comune in ogni caso di evizione o molestia a norma di legge.

Il passaggio di proprietà delle strade, degli impianti e dei servizi trasferirà a carico del Comune anche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fino a quando ciò non sia avvenuto, la ditta lottizzante si obbliga:

- a) ad assicurare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e servizi di cui sopra;
- b) a collocare agli imbocchi delle strade, tenute aperte, targhe con l'indicazione "strada privata".

Per la restante parte delle opere di urbanizzazione interne al Piano così come individuate nella tavola X, della superficie complessiva di mq. X, di cui mq. X per la viabilità, mq. X per i parcheggi, mq. X per il verde pubblico, nonché gli impianti e tutti i servizi sottostanti (fognature, rete idrica, rete di distribuzione del gas, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del telefono, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di uso pubblico), la ditta lottizzante, con il presente atto, si impegna a garantire l'uso pubblico delle stesse opere mentre resterà la titolarità della proprietà in capo al privato con oneri di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, a completo proprio carico (**).

A tal proposito è fatto obbligo di costituire un super condominio tra tutti gli edifici interessati e di nominare un amministratore professionista per la sua gestione e manutenzione a norma di Legge (**).

Per dette opere, in luogo dell'atto d'obbligo menzionato in premessa, la ditta lottizzante si impegna a far trascrivere tutti gli obblighi, sopra detti, nei rogiti dei suoi aventi causa e conseguentemente nei regolamenti condominiali (**).

ART. 6 – ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione della ditta lottizzante e a spese della medesima, rivalendosi sulla cauzione di cui al successivo art. 8, nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando la ditta lottizzante non abbia provveduto tempestivamente e il Comune l'abbia messa in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi.

ART. 7 – CONTROLLO DEI LAVORI - COLLAUDO

Il Comune di Fucecchio si riserva in ogni caso la sorveglianza in ordine all'esecuzione dei lavori, con ogni e più ampia facoltà di accesso ai cantieri, verifica dell'andamento dei lavori, facoltà di esprimere suggerimenti e prescrizioni tecniche finalizzate alla migliore realizzazione delle opere previste nonché l'effettuazione di collaudi sia in corso di opera sia al termine dell'esecuzione dei lavori di urbanizzazione.

Resta a carico della ditta lottizzante la nomina del collaudatore, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'Amministrazione che va esplicitata nell'approvazione degli atti di collaudo.

In entrambi i casi, le spese e gli onorari graveranno sulla ditta lottizzante. La ditta lottizzante prende atto che il corretto adempimento di tutti gli oneri convenzionalmente previsti relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, così come certificato dal collaudatore, costituisce condizione essenziale per ottenere lo svincolo della polizza fidejussoria a garanzia.

La ditta lottizzante si impegna a richiedere al Comune la convalida delle opere ultimate, allegando i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia.

La ditta lottizzante si impegna a provvedere con onere a totale suo carico a riparare le imperfezioni e a completare le opere eventualmente rilevati in sede di convalida, entro il termine stabilito dal Comune.

Scaduto infruttuosamente tale termine, e in caso di persistente inadempienza della ditta lottizzante, il Comune provvederà d'ufficio, con spese a carico della ditta medesima.

ART. 8 - CAUZIONE

La ditta lottizzante ha costituito, a pena di risoluzione della presente convenzione, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, idonea garanzia costituita da _____ rilasciata in data _____ per l'importo di €. _____ quale propria quota parte.

A completamento della garanzia finanziaria la garanzia per l'importo di €. _____ sarà attivata, per la quota pertinente al Comune, dopo la cessione dei diritti di cui al punto X) al nuovo titolare (***)). Gli importi di cui sopra sono determinati sulla base del computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione.

Tutte le garanzie di cui sopra riportano la clausola di operatività a semplice richiesta e con l'esclusione dal beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia del Fideiussore ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1957 del C.C.

Lo svincolo della cauzione potrà avvenire, su richiesta della ditta lottizzante, nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese della ditta lottizzante.

Il restante 50% della cauzione verrà svincolato a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

Qualora, scaduto il termine di validità della presente convenzione, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultassero inferiori all'80% di quelle previste, la ditta lottizzante perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la ditta lottizzante autorizza il Comune di Fucecchio di disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 9 – PERMESSI A COSTRUIRE

La ditta lottizzante dichiara di essere nella piena conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare permesso a costruire per ogni singolo edificio da realizzare nell'ambito del Piano, in conformità delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001. Detto obbligo riguarda non soltanto la costruzione dei fabbricati ma anche, secondo il vigente Regolamento Edilizio del Comune, la posa in opera di recinzioni di vario genere, di costruzioni accessorie, di tettoie, di targhe e di quanto altro attiene alle esigenze degli edifici stessi, con esclusione delle opere provvisorie di cantiere.

Anche l'inosservanza di tale obbligo, pertanto, costituirà inadempienza alla presente convenzione con tutte le conseguenze relative.

La ditta lottizzante si impegna a osservare e a far osservare norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori;

I permessi a costruire verranno rilasciati dal Comune dopo la stipula della convenzione con la condizione che l'inizio dei lavori edili potrà avvenire dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione, o al massimo contemporaneamente alle stesse, salvo quanto previsto al precedente art. 4 ultimo comma;

Resta inteso che non potrà essere rilasciata o autocertificata alcuna autorizzazione di abitabilità e di uso dei locali se non quando la ditta lottizzante o chi per essa abbia adempiuto agli obblighi inerenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e loro collaudo, alla cessione delle stesse e delle relative aree.

I permessi a costruire saranno soggetti ai contributi di concessione di cui all'art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 con le seguenti precisazioni. Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo commisurato al costo di costruzione dovranno essere versati dal richiedente il singolo permesso a costruire all'atto del rilascio del permesso stesso nella misura stabilita, sulla base delle tabelle comunali vigenti ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Dal contributo di cui al precedente comma verrà scomputata la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria,

proporzionalmente alle categorie di opere realizzate direttamente dalla ditta lottizzante, quantificate secondo le tabelle parametriche regionali.

La ditta lottizzante si impegna a versare gli oneri di urbanizzazione a congruo nel caso in cui l'importo delle opere di urbanizzazione, collaudate positivamente, sia inferiore all'importo scomputato;

La Ditta Lottizzante dovrà attrezzare, a propria cura e spese, le aree a verde pertinenziale in conformità alle prescrizioni del progetto di Piano.

Le aree da destinare a verde dovranno risultare ultimate al completamento del programma edilizio generale, ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale e comunque prima del rilascio dell'ultimo certificato di conformità edilizia e agibilità.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione, salvo che siano già stati iniziati, alla suddetta data, i lavori di urbanizzazione primaria previsti dal Piano di cui trattasi.

ART. 11 - ALIENAZIONE DELLE AREE

Nei casi che la ditta lottizzante alieni le aree lottizzate, tutte o in parte, si impegna fin da ora a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione.

La presente circostanza dovrà risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente di subentrare in tutto alla ditta lottizzante nell'assunzione degli oneri sopra citati.

Indipendentemente da quanto sopra, la ditta lottizzante rimarrà comunque solidalmente responsabile nei confronti del Comune per i suddetti oneri.

ART. 12 - DEROGHE ALLA CONVENZIONE E MODIFICAZIONE AL PIANO.

Il Comune di Fucecchio si riserva fin d'ora la facoltà di derogare alle norme tecniche della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di pubblico interesse.

Il Comune di Fucecchio si riserva, altresì, di consentire, a proprio insindacabile giudizio, su istanza della ditta lottizzante, modificazioni al Piano che non ne alterino le caratteristiche generali.

La ditta lottizzante potrà apportare, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano, modifiche di carattere non sostanziale, che non alterino le caratteristiche planivolumetriche e altimetriche previste negli elaborati grafici.

Sono consentite quantità inferiori rispetto a quelle fissate come massime vincolati senza che ciò comporti variante al Piano.

ART. 13 – SPESE

Tutte le spese del presente atto nessuna eccettuata esclusa, nonché quelle conseguenti ai patti della presente convenzione sono a totale carico della proprietà che se le assume e/o dei loro aventi causa, ivi comprese quelle tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, tipi di frazionamento, relazioni, cessioni delle aree e simili.

ART. 14 - IPOTECA LEGALE

I comparenti dichiarano espressamente di rinunciare a ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione nei registri immobiliari.

ART. 15 – RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ed esplicito richiamo alla normativa di legge e di regolamento vigenti in materia e, in particolare, al Regolamento Urbanistico, al Regolamento Edilizio del Comune e alla legislazione urbanistica statale e regionale.

n.b. (*) lettera facoltativa

(**) comma facoltativo

(***) periodo facoltativo